

Cass. pen. Sez. V, (ud. 08-05-2008) 10-06-2008, n. 23368

Con ordinanza 5.12.07 il Gip presso il Tribunale di Milano applicava la custodia cautelare in carcere a C.A., indagato per i reati: di partecipazione qualificata (come organizzatore) ad associazione finalizzata a commettere più delitti di riduzione in schiavitù di minori, utilizzati per il compimento di furto (ex art. 416 c.p., commi 1, 2, 3, 4 e 6, capo A); di trasporto dalla Romania in Italia e viceversa di minori ridotti in stato di schiavitù ovvero di costrizione di minori, approfittando delle loro condizioni d'inferiorità psico-fisica e di necessità nonché mediante promessa di guadagni a coloro che sui minori avevano autorità, a fare ingresso nel territorio dello Stato italiano (ex art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., art. 601 c.p., capo C); di violenza privata per avere costretto e determinato numerosi minori a commettere scippi e rapine (ex art. 110 c.p., art. 112 c.p., comma 1, n. 1, art. 81 cpv. c.p., art. 611 c.p., capo D).

L'istanza di riesame del predetto veniva respinta dal Tribunale con pronuncia 13.2.2008, avverso la quale egli ha ora proposto ricorso per Cassazione denunciando - con un unico articolato motivo, sviluppato anche in una memoria aggiunta - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: alla ritenuta configurabilità della qualifica di organizzatore con riguardo al reato associativo; alla ritenuta sussistenza di gravi indizi per il reato di cui all'art. 601 c.p.; alla ritenuta di lui partecipazione al reato di cui all'art. 611 c.p..

La Corte osserva:

Per ciò che attiene al reato associativo, puntualizzato che il ricorrente ha espressamente dichiarato di contestare, allo stato, esclusivamente la configurabilità della menzionata aggravante, deve riconoscersi che il medesimo non ha interesse concreto ed attuale alla censura: invero anche un'eventuale esclusione a livello di gravità indiziaria di quest'ultima, nell'ambito del procedimento incidentale del riesame, non determinerebbe il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura ai sensi dell'art. 280 c.p.p..

Con riferimento al reato di tratta è stato in particolare dedotto che questo non poteva essere addebitato all'indagato sotto il profilo della prima ipotesi di cui all'art. 601 c.p., perchè i minori sarebbero stati, come dal relativo capo di imputazione, ridotti in stato di schiavitù solo una volta giunti in Italia e che, non essendogli stata contestata la condotta di riduzione in schiavitù (reato sub B, non poteva individuarsi a suo carico il dolo specifico postulato per la seconda ipotesi di cui alla citata norma. (Ossia il fine di commettere uno dei reati di cui all'art. 600 c.p.).

Le censure sono infondate.

Innanzitutto, si rileva che il C. è indagato non solo per il trasporto di minori dalla Romania all'Italia, ma altresì dall'Italia alla Romania, per cui, ricorrendo in questo caso una situazione di pregresso asservimento dei trasportati, la considerazione difensiva non può valere con riguardo a tali condotte.

Per i trasporti effettuati dalla Romania all'Italia, soccorre l'ulteriore previsione dell'art. 601 c.p., rappresentata dall'operato ingresso coattivo di minori in Italia, al fine di commettere i reati di riduzione in schiavitù.

Al proposito va affermato che la commissione dei reati di cui all'art. 600 c.p., costituisce solo il dolo specifico della seconda figura criminosa contemplata dal successivo art. 601 c.p.: ne consegue che quest'ultima si realizza e si consuma a prescindere dalla suddetta commissione, la quale può anche non verificarsi o verificarsi ad opera di un soggetto diverso e, pertanto, che il concorso nel reato di cui all'art. 601 c.p. non postula necessariamente quello nell'art. 600 c.p..

D'altro canto il fine di commettere i reati di riduzione in schiavitù è stato addebitato al C. anche al capo A e stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai singoli reati non sussiste alcuna contraddizione con la non effettuata contestazione di questi ultimi; al contempo deve riconoscersi che il citato fine, non contestato dal ricorrente, sia pure allo stato, vale anche con riguardo al reato di tratta.

Venendo al capo D si rileva che il reato di violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato, di cui all'art. 611 c.p., commesso in danno di persona in condizione analoga alla schiavitù per indurla a perpetrare furti, concorre con i reati di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p., dovendosi escludere che si versi in ipotesi di reato complesso o progressivo (Cass. 7.12.89 n. 3909 Rv. 183780): ciò dimostra la possibilità di concorrere in vari singoli atti di violenza o minaccia indipendentemente dal concorso nell'altro reato.

Tanto segnalato in linea di principio, con riferimento alla motivazione le doglianze del ricorrente sono manifestamente infondate.

Invero il Tribunale ha evidenziato come dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, specificatamente riportato (in ordine alle somme vantate dal C. detto (OMISSIS); al di lui interessamento per trovare un avvocato, essendo stato tratto in arresto un minore; ai riferimenti fatti dai suoi interlocutori ai soldi che "i ragazzi faranno"; alle scuse di un ragazzo al (OMISSIS) per non avere soldi; alle informazioni richieste dall'indagato ai suoi interlocutori sull'attività dei bambini; alle disposizioni da lui date sull'invio dei soldi fatti dai questi ultimi; alla dichiarazione dall'indagato rivolta ad una donna sulla necessità che i bambini vadano a rubare nei negozi; ai suoi rapporti diretti con vari ragazzi), dalle informazioni provenienti dalla polizia rumena (che rendeva noto che il C. era sottoposto a procedimento per trasporto di bambini dalla Romania a Milano onde costringerli a commettere furti e che il medesimo fungeva da collettore in Romania dei proventi dei relativi reati), dalla informativa della S.M (sulla circostanza che il (OMISSIS) contasse sulla complicità dei doganieri) fosse emerso: che l'indagato non si era limitato a svolgere mera attività esecutiva di trasporto; che egli era direttamente interessato all'attività delinquenziale dei minori ed alla percezione dei connessi proventi; che egli aveva svolto l'attività di trasporto in funzione e con la piena consapevolezza dell'asservimento dei minori ed al fine di ricavare denaro dalla loro attività delittuosa.

Orbene, a fronte dei riportati dati la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, in ordine alla sussistenza di un quadro gravemente indiziante nei confronti dell'indagato per i reati sub C e D, si palesa consequenziale e pertanto sottratta a possibilità di sindacato in sede di legittimità; nè può valere la diversa lettura del contesto probatorio invocata dalla difesa.

S'impone dunque il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2008.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2008

MASSIMA

Ai fini della consumazione del reato di tratta di persone, con riguardo alla seconda delle ipotesi previste dall'art. 601, 1° comma, c.p., non è necessario che venga consumato anche il reato di riduzione in schiavitù, quale previsto dalla richiamata norma, atteso che con tale richiamo si è inteso soltanto, da parte del legislatore, stabilire la necessità del dolo specifico da cui la condotta dell'agente dev'essere accompagnata, nulla rilevando, quindi, che la finalità da lui perseguita non si realizzi, ovvero si realizzi ad opera di soggetto diverso, non necessariamente concorrente con il primo.